

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DEL 30 OTTOBRE 1989 CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE CONCERNENTI IL RICONOSCIMENTO RECIPROCO DEI DIPLOMI, CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI RISPETTIVAMENTE DI MEDICO, INFERMIERE RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA GENERALE, DENTISTA, VETERINARIO ED OSTETRICA, NONCHE' LE DIRETTIVE 75/363/CEE, 78/1027/CEE E 80/155/CEE CONCERNENTI IL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE PER LE ATTIVITA' RISPETTIVAMENTE DI MEDICO, VETERINARIO ED OSTETRICA

Direttiva 30 ottobre 1989 n. 89/594/CEE
(G.U.C.E. 23 novembre 1989, n. L 341 e G.U. 2° serie 8 gennaio 1990 n. 2)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 49, l'articolo 57, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, nonché l'articolo 66,
vista la proposta della Commissione
in cooperazione con il Parlamento europeo
visto d parere dei Comitato economico e sociale
considerando che è necessario apportare talune modifiche tecniche alle direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica nonché alla direttiva 75/363/CEE modificata da ultimo dalla direttiva 82/76/CEE e alle direttive 78/1027/CEE e 80/155/CEE per a coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica, allo scopo di tener conto dei cambiamenti della denominazione dei diplomi, certificati ed altri titoli delle suddette professioni o della denominazione di alcune specializzazioni mediche, nonché della creazione di alcune specializzazioni mediche nuove o dell'abbandono di alcune specializzazioni esistenti verificatisi in alcuni Stati membri;
considerando che è opportuno tutelare sul piano comunitario i diritti acquisiti dei titolari di titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche sopra menzionate, intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati, e completare, se necessario, in tal senso le direttive sopra menzionate mediante disposizioni specifiche;
considerando che è opportuno prevedere, per motivi di equità, misure transitorie a favore di determinati titolari di diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e di ostetrica rilasciati rispettivamente dall'Italia e dalla Spagna, a conclusione di formazioni non interamente conformi alle direttive 78/1024/CEE e 80/155/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

CAPITOLO 1

Modifiche alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE (omissis)

Art.1
(omissis)

2) la lettera f) "in Italia":

Diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciato dall'università

(omissis)

Artt.2 - 3
(omissis)

Art. 4
(omissis)

26) sono aggiunte le seguenti voci:

(omissis)

chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)

Francia: chirurgie maxillo-faciale et stomatologie
Italia: chirurgia maxillo-facciale
Spagna: cirugía oral y mxilofacial

Chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)

Germania: Zahn-, Mund-, Kiefer-und Gesichts-chirurgie
Belgio: stomatologie/chirurgie orale et maxillo-faciale, stomatologie/orale en maxillo-faciale chirurgie
Irlanda: oral and maxillo-facial surgery
Regno Unito: oral and maxillo-facial surgery

Art 5
(omissis)

Art. 6
(omissis)

L'articolo 2 della direttiva 75/363/CEE è modificato come segue:

- al paragrafo 1, lettera a), è aggiunta la seguente frase:

“quanto alla formazione che porta al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), essa presuppone inoltre la conclusione e la convalida del ciclo di formazione per dentisti di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE”;

- è aggiunta la seguente nota a piè di pagina:

“GU n. L 233 del 24.8.1978, pag. 10”

-“al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

“quanto al rilascio del diploma, certificato o altro titolo di specialista in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base per medici e dentisti), esso è subordinato inoltre alla detenzione di uno dei diplomi, certificati o altri titoli di dentista di cui all'articolo 1 della direttiva 78/687/CEE”.

(omissis)

Art. 7
(omissis)

Art. 8

L'articolo 5 della direttiva 75/£££/CEE è modificato come segue:

1) nel “primo gruppo”:

(omissis)

- è aggiunto il testo seguente:

“-chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)”

2) nel “secondo gruppo”:

(omissis)

- sono aggiunti i seguenti trattini:

“- medicina nucleare”

“- chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista”.

Art. 9
(omissis)

CAPITOLO 2

Modifiche relative alla direttiva 77/452/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale)

Artt. 10 – 12
(omissis)

CAPITOLO 3

Modifiche relative alla direttiva 78/686/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista)

Art.13

All'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE la voce “in Italia” è sostituita dal testo seguente:

“ – in Italia: odontoiatria”.

Art.14

All'articolo 5 della direttiva 78/686/CEE la voce “in Italia” è aggiunto il seguente paragrafo:

“- in Grecia: Titolos tes Odontiatruches tes Orzodontiches (Titolo che attesta una formazione specifica in ortodontia) rilasciato dall'autorità competente riconosciuta a tal fine.”

Art. 15

All'articolo 7 della direttiva 78/686/CEE la voce “in Italia” è aggiunto il seguente paragrafo:

“ 3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specializzato in ortodontia e in chirurgia della bocca non corrispondono alle denominazioni che figurano per tale Stato membro agli articoli 3 o 5, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, corredati di un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i suddetti diplomi, certificati ed altri titoli di dentista o di dentista specializzato in ortodontia e in chirurgia della

bocca sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 78/687/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2 o 4 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3 o 5 della presente direttiva”.

CAPITOLO 4

Modifiche relative alle direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dei veterinario e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario)

Artt. 16 – 20
(omissis)

CAPITOLO 5

Modifiche relative alle direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dei ostetrica e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso alle attività dell'ostetrica ed il loro esercizio)

Artt. 21 – 27
(omissis)

CAPITOLO 6

Disposizioni finali

Artt. 28 - 29
(omissis)

Fatto a Bruxelles, addì 30 ottobre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
J.-P. SOISSON